

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1379/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2011

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 382/2008, (UE) n. 1178/2010 e (UE) n. 90/2011 con riguardo ai codici NC e ai codici dei prodotti della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione nei settori delle carni bovine, delle uova e del pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 134, l'articolo 161, paragrafo 3, l'articolo 170 e l'articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti della Commissione (CE) n. 382/2008 ⁽²⁾, (UE) n. 1178/2010 ⁽³⁾ e (UE) n. 90/2011 ⁽⁴⁾ stabiliscono norme per il regime dei titoli di esportazione in relazione alle restituzioni all'esportazione nel settore rispettivamente delle carni bovine, delle uova e del pollame. Per le restituzioni all'esportazione, detti regolamenti fanno riferimento ai codici NC e ai codici dei prodotti della nomenclatura dei prodotti agricoli al fine di indicare i prodotti per i quali è necessaria, e quelli per i quali non è necessaria, la presentazione di un titolo all'esportazione quando è richiesta una restituzione all'esportazione.
- (2) L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽⁵⁾ è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione ⁽⁷⁾ è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1334/2011 della Commissione ⁽⁸⁾.
- (4) Di conseguenza, i codici NC e i codici dei prodotti usati nei regolamenti (CE) n. 382/2008, (UE) n. 1178/2010 e (UE) n. 90/2011 devono essere adeguati a quelli usati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, quale modificato dal regolamento (UE) n. 1006/2011, e nel regolamento (CEE) n. 3846/87, quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1334/2011.
- (5) Anche il regolamento (CE) n. 382/2008 usa codici NC nel contesto dei titoli di importazione. Per motivi di coerenza, è opportuno modificare anche tali codici.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 328 del 14.12.2010, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 30 del 4.2.2011, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 282 del 28.10.2011, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 336 del 20.12.2011, pag. 35.

- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 382/2008, (UE) n. 1178/2010 e (UE) n. 90/2011.

- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 382/2008 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 2, paragrafo 2, il membro di frase «codici NC da 0102 90 05 a 0102 90 49» è sostituito da «codici NC da 0102 29 10 a 0102 29 49, ex 0102 39 10 di peso inferiore o pari a 300 kg e ex 0102 90 91 di peso inferiore o pari a 300 kg»;
- 2) l'articolo 10 è così modificato:
 - a) al paragrafo 1, lettera a), il membro di frase «codice NC 0102 10» è sostituito da «codici NC 0102 21, 0102 31 00 e 0102 90 20»; e il membro di frase «codici NC 0102 90 e ex 1602» è sostituito da «codici NC 0102 29, 0102 39 10, 0102 90 91 e ex 1602»;
 - b) al paragrafo 2, lettera a), il membro di frase «codice NC 0102 10» è sostituito da «codici NC 0102 21, 0102 31 00 e 0102 90 20»;
 - c) al paragrafo 3, il membro di frase «codice NC 0102 10» è sostituito da «codici NC 0102 21, 0102 31 00 e 0102 90 20»;
- 3) l'allegato I è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento;
- 4) nell'allegato V, il primo gruppo di categorie di prodotti è sostituito dal seguente:

«Categoria di prodotto»	Codice NC
110	0102 29 10, ex 0102 39 10 di peso inferiore o uguale a 80 kg e ex 0102 90 91 di peso inferiore o uguale a 80 kg
120	0102 29 21 e 0102 29 29, ex 0102 39 10 di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg e ex 0102 90 91 di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg

